

Sent. N. 854/14
del 11/6/2014
N. 3436/14 FIG
Rep. N. 751/14
Proc. 0920/14
dep. 8/10/14
pubbl 16/10/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PISA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI P I S A

Il Giudice di Pace di PISA, Dr. [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3436/2011 R.G. C. e promossa da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Longo ed elettivamente domiciliata in Pisa [redacted] presso il di lui studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE -

CONTRO

[redacted] ENERGI SPA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in [redacted], elettivamente domiciliata in Pisa Via [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], come da mandato in calce alla comparsa di risposta.

CONVENUTA

TERZA CHIAMATA (DALLA CONVENUTA) :

" [redacted] " con sede LEGALE IN [redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore* [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Veronica Venturi [redacted] Via [redacted]

TERZO CHIAMATO (DALLA TERZA CHIAMATA) :

[redacted] residente in [redacted] Via [redacted]

CONTUMACE

Oggetto: Restituzione somma e risarcimento danni

Conclusioni dell'attrice : " Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte chiede al Giudice di Pace , contrariis reiectis , di :

- Accertare la responsabilità dell'██████████ per aver ingiustamente distaccato essa attrice dal gestore del gas prescelto e conseguentemente condannare la predetta società a dare e pagare , a titolo di rimborso di quanto indebitamente pagato da lei pagato la somma di € 900,00 (fatture , spese di allaccio e riallaccio , spese postali , fax , raccomandate , documentalmente provate) oltre agli interessi dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo ;

Accertare altresì la violazione da parte di ██████████ del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 cc e la violazione dei principi codificati nell'art. 1 , capo 2 lett. e della Legge 30.7.1998 n 281 della correttezza , trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi nei confronti dell'attrice-consumatrice per avere contro la volontà della cliente "dirottato " la sua utenza dal gas verso una compagnia non voluta e successivamente per aver privato la istante del servizio di energia elettrica dal giorno 3.9.2011 al giorno 8.9.2011 e conseguentemente dare e pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e/o esistenziali , subiti da essa ██████████ la somma che appare equa di € 2.000,00 o quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa ed in ogni caso ritenuta di giustizia , entro comunque la competenza del giudice adito ; con vittoria di spese e di onorari " .

Conclusioni della convenuta : " Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte chiede al Giudice di Pace , contrariis reiectis , - in tesi - di respingere le domande attrici perché destituite di ogni fondamento ; in ipotesi : nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 28.9.2011 chiede che la ██████████ srl venga condannata a rilevare indenne e manlevare ██████████ da quanto essa convenuta sia tenuta a pagare all'attrice per i titoli e le ragioni di cui è causa ; in ogni caso con vittoria di spese e di onorari . " .

Conclusioni della terza chiamata ██████████ SRL :

“ Piaccia al Giudice di Pace , contrariis reiectis :

- 1) In via preliminare , sulla base delle motivazioni svolte dalla convenuta nei confronti delle domande svolte nei confronti della ██████████ , dichiarare l'incompetenza del giudice di pace di pisa in favore del giudice di pace di ██████████ ;
- 2) Sempre in via preliminare , sulla base di quanto rappresentato in atti , dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa ██████████ srl m;
- 3) Nel merito , preso atto che le circostanze dedotte nell'atto introduttivo sono inesistenti e prive di riscontri probatori , rigettare le domande svolte nei confronti della ditta ██████████ ;
- 4) In subordine , nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici , dichiarare ██████████ tenuto a sollevare e garantire la Andera srl da ogni pretesa avanzata dalle controparti e comunque condannare il suddetto ██████████ , in ipotesi di accoglimento anche parziale di tali pretese , al pagamento di quanto essa ██████████ fosse tenuta a versare in conseguenza delle domande stesse , direttamente al danneggiato o in via gradata alla comparente medesima oltre al risarcimento degli eventuali danni ; con vittoria di spese e di onorari " .

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ad ██████████ V ██████████ ██████████ , premesso che per la propria abitazione sita in Pisa ██████████ aveva in essere un contratto per la fornitura di energia elettrica con ██████████ , mentre per la fornitura del gas aveva un contratto con ██████████ , esponeva che ,in data 18.12.2009 , si era presentato presso l'abitazione certo ██████████ che , presentatosi come venditore di prodotti ██████████ ha proposto non ad essa esponente intestataria dell'utenza , bensì alla di lei figlia delle proposte commerciali tra le quali un contratto Energia e Gas “ tutto compreso ”.

Nell'occasione la figlia , in assenza della madre , aveva dichiarato di essere interessata soltanto a modificare il solo piano tariffario dell'energia elettrica in quanto già in essere con ██████████ e quindi specificando di voler aderire alla sola offerta “ ██████████ - medium 28 euro al mese ” (come risulta dal doc. l che si produce in cui la crocetta manifestante il consenso è stata apposta nella sola sezione “ Energia tutto compreso “ lasciando volutamente in bianco la sezione riguardante “ Gas tutto compreso ”).

Chiara intenzione di essa esponente era infatti di non aderire a nessuna offerta di ██████████ relativa al servizio gas in quanto essa aveva già in essere il relativo contratto con altra società e cioè la ██████████ , e ciò è tanto vero che la suddetta società ,

anche dopo la stipula del contratto sub 1 , ha continuato ad inviare le relative fatture per i consumi di gas (cfr doc. 2).

Inaspettatamente – proseguiva l'esponente – l'██████ ha iniziato ad inviare fatture per presunti consumi di gas immediatamente contestati da essa ████████ (do c. 3) oltre ad una dichiarazione con la quale comunicava che a partire dala 1.3.2010 erano state poste in essere entrambe le offerte " *Energia tutto compreso* " e " *Gas Tutto Compreso* (doc. 3/A) *addebitando altresì delle somme per il cambio di gestione* .

In seguito ad immediato reclamo , ████████ ha riconosciuto il proprio errore ed ha annullato la fattura stornando l'importo precedentemente fatturato (doc. 4) ma il bimestre successivo lo spiacevole episodio si ripeteva perché ████████ (cfr doc. 5) emetteva una nuova fattura , fattura che però anch'essa , in seguito a nuovo reclamo , ha poi provveduto astornare (doc. 6) .

A questo punto (in data 8.8.2010) essa esponente provvedeva . anche formalmente , ad inviare una raccomandata con la quale rappresentava " *di non aver mai sottoscritto un contratto di fornitura di gas con ████████* " chiedendo l'annullamento dell'inesistente contratto (cfr doc. 7).

Ciò nonostante , essa esponente , per evitare eventuali ritorsioni da parte della società , provvedeva – seppur *per compulsum- anche a pagare l'importo di € 58,71*(relativo alla fattura n 002118918673 (doc 8) , pagamento oltretutto non dovuto (cfr doc. 6) e di cui oggi si chiede la restituzione .

Ma la vicenda – proseguiva l'esponente – non finiva qui perché da tale comportamento dell'██████ derivava una mai voluta né cercata interruzione del rapporto di essa esponente con la ████████ per la fornitura del gas , interruzione per la cui ricomposizione (cfr doc. 9- 10-11 e 14) essa ████████ è stata costretta a versare la non indifferente somma di € 285,70 alla ████████ che l'aveva pretesa per procedere al ri-allaccio della fornitura Gas .

Ed addirittura l'██████ , lungi dal prendere atto di quanto provocato ,non solo ha continuato a fatturare presunti ed inesistenti consumi di gas anche dopo il riallaccio con la ████████ (fatture contestate ovviamente da essa esponente – cfr doc. 12 e 13) , ma poi ha , in maniera del tutto inaspettata e senza avvertimento alcuno , proceduto a distaccare la linea elettrica (si badi : non quella del gas) di essa ████████

Tentata la via della riconciliazione da parte di essa attrice mediante il pagamento di € 48,00 per l'attivazione della procedura , essa falliva per la mancata adesione da parte dell'██████ (cfr doc. 16 e 17) .

Contattato infine il call center e venuta a conoscenza che l'interruzione della linea elettrica era avvenuta per una presunta ma inesistente morosità per consumi di gas , essa esponente era costretta , *per compulsum , a versare la superiore somma di € 403,87* (doc. 15) per poter riavere l'elettricità , sentendosi poi couminciare per telefono di aver pagato anche € 88,19 più del dovuto .

Tutto ciò premesso ed esposto , l'esponente proseguiva esponendo le ragioni del suo buon diritto a pretendere oltre che la restituzione di tutto quanto illegittimamente ed ingiustamente versato , anche il suo diritto a vedere risarcito il danno non patrimoniale e/o esistenziale da lei ingiustamente e sicuramente subito da liquidarsi in via equitativa nella somma che essa attrice quantificava in € 2.000,00 o in quella – maggiore o minore – ritenuta di giustizia .

Concludeva quindi come trascritto in epigrafe.

La convenuta [REDACTED] , costituitasi , contestava i fatti come esposti in atto di citazione e le domande spiegate dall'attrice rilevando innanzitutto che [REDACTED] , con contratto di agenzia 30.3.2009 , aveva conferito incarico ad [REDACTED] con sede in [REDACTED] di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica , gas naturale e , congiuntamente di energia elettrica e gas naturale (doc. 1) . Nell'ottica di tale rapporto ad essa società convenuta era pervenuto ad essa [REDACTED] spa dalla Agente [REDACTED] srl il contratto n 013104835 per la fornitura di energia elettrica (precedentemente somministrata da [REDACTED] spa) e gas naturale datato 18.12.2009 a nome della cliente [REDACTED] per l'immobile de quo (Il modulo indica a margine Codice Canale [REDACTED] Codice Incaricato [REDACTED]) .

Acquisito il contratto , essa convenuta provvedeva a somministrare alla suddetta cliente sia l'energia elettrica (POD IT 001E44991066) che il gas naturale (PDR 15104203457040) alle condizioni economiche riportate nel contratto ed il 1.3.2010 acquisiva la titolarità a fatturare oltre che i prelievi alla fornitura di energia elettrica assegnando al cliente il n 797987514 anche quelli relativi alla fornitura di gas naturale assegnando alla cliente stessa il n 797887099 .

Il 19.5.2010 veniva quindi emessa la prima fattura per € 195,22 relativa ai consumi di gas naturale periodo marzo-aprile 2010 con addebito di deposito cauzionale pari ad € 77,00 (cfr doc. 3), bolletta che non veniva pagata alla scadenza e quindi in data 25.7.2010 veniva emessa anche la seconda fattura per € 58,71 relativa al periodo maggio-giugno 2010 (doc. 4) .

Soltanto in data 11.8.2010 – proseguiva la convenuta – essa riceveva una comunicazione della [REDACTED] con la quale contestava la sottoscrizione del contratto di somministrazione per la fornitura del gas naturale (doc. 5) .

Ad essa la convenuta rispondeva con la nota del 26.8.2010 (doc 6) ed il 27.8.2010 provvedeva anche a stornare le due fatture impagate già precisate .

Successivamente perveniva una **comunicazione (doc. 8)** con cui la cliente annunciava di aver provveduto al pagamento della fattura di € 58,71 e **chiedeva di non sospendere la fornitura di gas fino al subentro di [REDACTED] (subentro che sarebbe avvenuto nel febbraio 2011 , mentre secondo quanto indicato nella nota del 26.8.2010 di essa [REDACTED] il rapporto contrattuale si sarebbe concluso alla data del 30.11.2010) .**

Seguiva anche una raccomandata ar della Confconsumatori con la quale si ribadiva che Enel Energia spa vrebbe dovuto continuare la somministrazione di gas naturale fino alla attivazione da parte di [REDACTED] (doc. 9).

A questo punto essa convenuta confermava le precedenti comunicazioni ed imponeva alla cliente di pagare € 33,69 (e cioè la differenza del conguaglio effettuato tra € 92,40 ed € 58.71 (cfr doc. 10).

In data 5.1.2011 veniva emessa la fattura di € 208,66 per somministrazione del gas naturale per il periodo marzo 2010 , poi quella di € 117,69 per il periodo aprile-giugno 2010 ed ancora , il 7.1.2011, quella di € 74,83 per il periodo luglio-settembre ed infine quella di € 149,75 per il periodo Ottobre -novembre 2010 (docc 11-14).

Infine , in data 30.3.2011 , essa [REDACTED] comunicava alla [REDACTED] che , effettuate le compensazioni , risultava un importo a debito della cliente di € 522,93 dettagliando la richiesta di pagamento .

La convenuta elencava poi ancora due fatture da essa emesse e non pagate dalla cliente ,ragion per cui l'11.7.2011 essa [REDACTED] inviava raccomandata di sollecito di pagamento e preavviso di distacco (doc.) e persistendo la morosità si giungeva al distacco della fornitura effettuato da [REDACTED] spa il 5.9.2011 , distacco al quale segue poi il riallaccio della fornitura stessa , avendo la cliente - anche se con spirito di rivalsa - provveduto al pagamento di quanto impostole .

Dopo essersi soffermata ad evidenziare il suo comportamento corretto ,ed aver comunque contestato oltre che l'entità del danno patrimoniale lamentato dall'attrice in particolare la sussistenza del danno c.d. esistenziale , chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa - in manleva - la [REDACTED] srl e concludeva come in epigrafe .

Autorizzata la chiamata in causa da parte dell'[REDACTED] , si costituiva la terza chiamata A [REDACTED] SRL .

Essa eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Pisa e preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva dichiarandosi estranea al rapporto oggetto di causa , evidenziando in particolare che non esisteva alcun contratto tra essa [REDACTED] srl e l'attrice e che il rapporto de quo era stato proposto da [REDACTED] .

Essa concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti , ma chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa - in manleva - il suddetto [REDACTED] e , autorizzazione che otteneva .

Chiamato in causa dalla [REDACTED] srl , il [REDACTED] non si costituiva e veniva dichiarato contumace .

Venivano quindi ammesse le prove per interrogatorio (quello del terzo chiamato contumace [REDACTED] o richiesto dalla [REDACTED] srl) e per testi richieste da tutte le parti (compresa la terza chiamata [REDACTED] srl .

Ma mentre le altre prove testimoniali venivano espletate , i testi adottati dalla [REDACTED]

Srl non si presentavano e questo giudice che in un primo momento aveva respinto la richiesta di prova delegata presso il Giudice di Pace di [REDACTED], con successiva ordinanza del 15.7.2013 la ammetteva.

Non essendo stata la prova delegata assunta entro il termine fissato da questo giudice (30.11.2013) sorgeva questione tra le parti circa la validità degli atti assunti dopo il suddetto termine e sulla possibilità di fissare un nuovo termine per la ri-assunzione della prova delegata stessa.

Dopo che questo giudice aveva emesso l'ordinanza in data 22.1.2014 , la questione veniva definitivamente risolta da questo giudice con l'ordinanza in data **in data 4.4.2014 con cui questo giudice** –chiudendo definitivamente la lunga “ diatriba” , revocava la precedente ordinanza del 22.1.2014 e dichiarava la [REDACTED] SRL decaduta dal diritto di far assumere la prova delegata davanti al giudice di pace di [REDACTED], dichiarando inoltre la nullità degli atti relativi alla prova delegata quali pervenuti in data 15.1.2014 dal suddetto GdP di [REDACTED].

Con la stessa ordinanza questo giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione per il giorno 11.6.2014 e quindi , sulle conclusioni delle parti quali trascritte in epigrafe ,la causa veniva trattenuta in decisione alla suddetta udienza del 11.6.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo un approfondito esame – soprattutto critico-logico di tutti gli atti processuali ed in particolare di tutta la documentazione prodotta da entrambe le parti ed anche alla luce di tutto quanto è emerso dall'istruttoria orale , questo giudice è **giunto al tranquillo convincimento che entrambe le domande attoree siano fondate .**

L'attrice ha quindi diritto non solo a vedersi restituita la somma di € 900,00 da lei indebitamente pagata (per fatture , spese di allaccio e riallaccio , spese postali , fax , raccomandate tutte documentalmente provate) ma anche ad ottenere un risarcimento dei danni non patrimoniali ed in particolare del danno cd esistenziale (danno che si ritiene giusto ed equo quantificare in € 1.000,00) per violazione da parte di [REDACTED] spa del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 CC e la violazione dei principi codificati nell'art. 1 , capo 2 , lett. E della Legge 30.7.1998 n 281 , della correttezza , trasparenza ed equità nei confronti dell'attore-consumatore , in particolare per avere prima “ dirottato” l'utenza dell'attrice verso una compagnia non voluta e poi privato essa attrice del servizio dell'energia elettrica dal giorno 5.9.2011 al giorno 8.9.2011 .

Le spese processuali seguono la soccombenza .

Questo giudice ha poi anche raggiunto il convincimento che siano entrambe fondate le chiamate in causa della [REDACTED] SRL da parte della convenuta [REDACTED] e di [REDACTED] E da parte della [REDACTED] SRL con la

consequenza che : a) la [redacted] SRL viene condannata a tenere indenne la convenuta [redacted] di tutte le conseguenze della sua condanna a favore dell'attrice e quindi a rimborsare ad essa [redacted] oltre alle somme che essa [redacted] viene condannata a pagare nel merito a favore dell'attrice anche quelle che la stessa [redacted] dovrà pagare sempre a favore dell'attrice per la condanna alle spese processuali da essa attrice sostenute ; b) [redacted] viene a sua volta condannato a tenere indenne la terza chiamata [redacted] SRL di tutte le conseguenze della sua condanna a tenere indenne l'[redacted] e quindi a rimborsare la [redacted] SRL di tutte le somme – comprese quelle per le spese processuali - che detta [redacted] srl viene condannata a rimborsare all'[redacted].

Procediamo con ordine , sgombrando subito il campo da tutte le eccezioni preliminari e/o pregiudiziali sollevate dalla terza chiamata [redacted] Srl (incompetenza del Giudice di Pace di Pisa e carenza di legittimazione passiva di essa terza chiamata) che non possono non essere respinte , essendo chiaramente infondate .

Per quanto riguarda la motivazione dei due rigetti , appare sufficiente richiamare e ritenere qui riportate – perché condivise da questo giudice tutte le considerazioni e le argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice ed anche della convenuta [redacted].

Va poi precisato – per quanto occorrer possa – **che viene integralmente confermata l'ordinanza emessa in data 4.4.2014 con cui questo giudice –chiudendo definitivamente una lunga “ diatriba” , revocava la precedente ordinanza del 22.1.2014 e dichiarava la [redacted] SRL decaduta dal diritto di far assumere la prova delegata davanti al giudice di pace di [redacted] , dichiarando inoltre la nullità degli atti relativi alla prova delegata quali pervenuti in data 15.1.2014 dal suddetto GdP di [redacted].**

E veniamo ora al merito.

Incominciamo col dire che da quanto è emerso in giudizio ed in particolare dalla documentazione prodotta dalle parti emerge **con certezza il rapporto giuridico esistente tra [redacted] - [redacted] srl e [redacted].**

L'[redacted] srl per conto di [redacted] spa ha conferito (con contratto di agenzia in data 30.3.2009 ad [redacted] srl l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica , gas naturale e/o congiuntamente di nergia elettrica e gas naturale .

[redacted] srl , a sua volta , (sub) incarica il [redacted] per la stipula di tutti i contratti di fornitura suddetti riguardanti la zona di Pisa , [redacted] (la circostanza è emersa in particolare dall'interrogatorio formale reso dallo stesso [redacted]) che a sua volta si serve di “ altri ragazzi” che si presentano nelle varie abitazioni , stipulano i relativi contratti che poi consegnano comunque ad esso [redacted].

Ora , per quanto non si abbia la certezza che sia stato personalmente il [redacted] a recarsi presso l'abitazione dell'attrice e ad interagire tra l'altro non con l'attrice stessa (che è poi l'intestataria dell'utenza) ma con la di lei figlia , abbiamo la certezza - ed è ciò che conta – che chiunque si sia presentato presso la suddetta abitazione rendeva conto

direttamente al [redacted] di quanto operato ed a lui consegnava il relativo contratto (cfr ancora interrog. formale del [redacted]).

Ed abbiamo altresì la certezza che chi si è recato presso la suddetta abitazione (il [redacted] o chi per lui) si è comunque presentato in nome e per conto dell' [redacted] e come tale sicuramente è stato " percepito " e " recepito " prima dalla figlia dell'attrice e poi dall'attrice stessa .

Quindi il primo , certo e diretto , responsabile (e quindi il " primo anello " della catena che ha causato) del " pasticcio " che si è poi sviluppato fino ad avere le conseguenze che abbiamo descritto in narrativa è sicuramente il [redacted]

Deve infatti ritenersi accertato che il contratto stipulato dall'incaricato dell' [redacted] tramite la [redacted] srl e dalla figlia dell'attrice non riguarda assolutamente la fornitura del gas naturale bensì quella di energia elettrica .

A tal proposito il confronto tra la copia prodotta da parte attrice (dove la crocetta manifestante il consenso risulta apposta nella sola Sezione " Energia tutto compreso " , mentre viene lasciata in bianco la sezione riguardante " GAS tutto compreso ") " taglia la testa al toro " e fa comprendere chiaramente ciò che è successo e cioè che quella crocetta che risulta invece apposta nella copia prodotta dall' [redacted] nella sezione relativa alla fornitura del gas naturale non può non essere stata apposta successivamente .

Ma che il contratto de quo - oltre a non essere mai stato né richiesto né voluto dall'attrice- deve ritenersi come mai stipulato e quindi giuridicamente inesistente a tutti gli effetti , risulta non solo dalla già precisata " prova regina " ma dall'insieme di tutti degli elementi emersi in giudizio e dall'esame critico-logico di tutti gli atti compiuti ed i fatti avvenuti nel corso della lunga vicenda.

E per economia espositiva ed a completamento della motivazione sul punto appare sufficiente richiamare e ritenere qui riportate - perché condivise da questo giudice - tutte le considerazioni e le argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice in particolare in comparsa conclusionale sul punto stesso.

Chiarito il momento iniziale della vicenda e la responsabilità diretta dal [redacted] , ripercorriamo a ritroso gli anelli della catena.

Circa la responsabilità della [redacted] srl in relazione a tutto quanto avvenuto non può non esserci il minimo dubbio .

Essa era l'Agente dell' [redacted] ed aveva assunto contrattualmente l'obbligo di promuovere stabilmente la conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale ed era quindi direttamente responsabile di coloro che " incaricava " della " e quindi " sceglieva " per la stipula dei relativi contratti .

Se quindi ha " scelto male " - collaboratori o sub-appaltatori che siano - coloro cui affidare il delicato incarico di stipulare contratti " porta a porta " con utenti deboli ed indifesi , essa non può non essere in tutto ciò direttamente responsabile .

Va inoltre aggiunto che la difesa della [redacted] srl oltre ad essersi caratterizzata per i suoi tentativi o oggettivamente dilatori (v. eccezione di incompetenza di questo giudice

) o di "tirarsi fuori" dalla vicenda (v. eccezione di carenza di legittimazione passiva) di cui si è detto , non è stata poi in grado - ed esclusivamente per sua colpa - di provare le circostanze da essa addotte (cfr in particolare la già menzionata ordinanza di questo giudice in data 4.4.2014) che restano quindi mere asserzioni (ammesso - e non concesso - che tali circostanze - se provate avrebbero mai inciso sulla già enunciata decisione di ritenere essa ████████ srl "coinvolta" e "responsabile" nella vicenda di qua .

E passiamo ora alla convenuta ████████.

Incominciamo col dire che ovviamente il contratto di agenzia del 30.3.2009 stipulato con la ████████ srl non esonera e non libera in alcun modo parte convenuta dalla sua responsabilità nei confronti dell'attrice-utente .

IL rapporto di essa ████████ con la ████████ srl è a tutti gli effetti un rapporto solo "interno" tra di esse che obbliga chiaramente i soli contraenti , ma non può certo produrre effetti diretti nei confronti del cliente per il quale " il referente " è - e rimane - sempre e soltanto l'██████ (oltretutto chi si è recato presso l'abitazione dell'attrice si è presentato - come sempre avviene in questi casi - come incaricato ████████) .

Ora quale è stata - ed è - la difesa dell'██████ nella presente causa ?

Sostanzialmente essa ha - attraverso anche la dettagliata esposizione dei vari atti compiuti e dei vari momenti ed eventi verificatisi - cercato di dimostrare la sua buona fede e la correttezza del suo comportamento soprattutto ponendo a se stessa - ed al giudice - la seguente domanda : **Che cosa poteva essa ████████ fare di diverso (e quindi comportarsi diversamente) da ciò che ha fatto (da come si è comportata) una volta che dal contratto che il suo agente gli ha fatto pervenire risultava chiaramente che la cliente - o chi per essa - aveva chiesto - e quindi si era impegnata per - (anche) la somministrazione del gas naturale ? .**

Ma è proprio qui il punto .

Se esaminiamo attentamente il susseguirsi degli avvenimenti , ci si rende chiaramente conto che in un primo momento - di fronte alle richieste ed ai reclami della ████████ (che sin dal primo momento sostiene di non aver mai voluto la fornitura di gas naturale da parte dell'██████) , ████████ non assume una posizione netta di rifiuto ed è ancora indecisa sulla posizione da assumere , tant'è che essa società ad un certo punto provvede anche a stornare le due fatture non pagate dalla cliente .

Inoltre in data 9.8.2010 perviene ad essa ████████ la raccomandata della ████████ in cui la cliente fa - anche formalmente - presente " di non aver sottoscritto alcun accordo contrattuale inerente alla fornitura di gas naturale e chiede l'annullamento della pratica al riguardo " .

Seguono poi nel novembre 2010 il fax dell'attrice e la lettera della Associazione Consumatori menzionata in narrativa .

Orbene , non si può non evidenziare che " il peggio " a quella data non era ancora successo , anzi si può tranquillamente dire che di veramente grave non era ancora successo niente e la situazione poteva essere risolta senza gravi conseguenze .

E' questo quindi il momento veramente e definitivamente " divaricante " .

~~XXXX~~ che avrebbe già dovuto avere – ed ancora ha – tutto il tempo e la possibilità di accertare ciò che è veramente successo presso il suo agente ~~XXXX~~ srl e –tramite essa – di " andare a fondo " su ciò che è veramente successo da parte di chi è andato a stipulare il contratto in casa dell'attrice , non prende la benché minima iniziativa in tal senso e sceglie invece – soluzione per essa molto più " comoda " e " facile " – di fidarsi pienamente e " ciecamente " dell'operato della ~~XXXX~~ srl e quindi – indirettamente – di coloro che – presentatisi pur sempre in nome e per conto di essa - avevano stipulato quel contratto .

Se ~~XXXX~~ quindi ha scelto tale linea non dando assolutamente credito a ciò che sin dal primo momento ed in tutti i modi l'attrice ha sempre continuato a sostenere e cioè di non aver mai voluto e stipulato quel contratto , ora non può cercare di tirarsi fuori facendo apparire come " normali " e quindi " senza sua colpa " gli avvenimenti quali succedutisi perché , una volta che questo giudice ha ritenuto – e ritiene – veritiera la tesi sempre sostenuta dall'attrice , essa ~~XXXX~~ non può non subire le conseguenze della sua scelta e del suo operato .

In conclusione , **tutti gli avvenimenti successivi all'agosto 2010 e le gravi conseguenze che hanno procurato all'attrice , se trovano pur sempre la loro " origine " o " prima causa " che dir si voglia nel già evidenziato comportamento colposo del ~~XXXX~~ e della ~~XXXX~~ srl , sono attribuibili direttamente all'~~XXXX~~ per le già svolte considerazioni .**

E quando si parla di " gravi conseguenze procurate all'attrice " , ci si riferisce non solo al danno patrimoniale che essa ha subito (e che può – e deve- essere quantificato nella complessiva somma di € 900,00 da lei indebitamente pagata - per fatture , spese di allaccio e riallaccio , spese postali , fax , raccomandate tutte documentalmente provate) ma anche ad un danno non patrimoniale ed in particolare del danno cd esistenziale (danno che si ritiene giusto ed equo quantificare in € 1.000,00) per violazione da parte di ~~XXXX~~ spa del principio di buona fede nel rapporto contrattuale ex art. 1175 CC e la violazione dei principi codificati nell'art. 1 , capo 2 , lett. E della Legge 30.7.1998 n 281 , della correttezza , trasparenza ed equità nei confronti dell'attore-consumatore , in particolare per avere prima " dirottato " l'utenza dell'attrice verso una compagnia non voluta e poi privato essa attrice del servizio dell'energia elettrica dal giorno 5.9.2011 al giorno 8.9.2011 .

Formattato: Punto elenco, Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm

A tal proposito per economia espositiva -devono qui ritenersi richiamate e riportate tutte le considerazioni ed argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice in particolare in comparsa conclusionale , essendo esse tutte condivise da questo giudice .
In conclusione la somma complessiva che , maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo , la convenuta viene condannata a pagare a favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno sia patrimoniale che non (€ 900,00+ € 1000,00) ammonta ad € 1.900,00 .

Delle spese processuali si è già detto .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, respinta ogni altra istanza , deduzione ed eccezione , in (parziale) accoglimento delle domande proposte da ~~XXXXXXXXXX~~ condanna - per le ragioni ed i titoli di cui in parte motiva - l'~~XXXXXXXXXX~~ SPA , in persona del suo legale rappresentante a pagare a favore della suddetta attrice la complessiva somma di € 1.900,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo .


- 1) Condanna altresì la convenuta a pagare le spese processuali sostenute dall'attrice nel presente procedimento , spese che liquida in complessivi € ~~XXXXXXXXXX~~ di cui € ~~XXXXXXXXXX~~ per compenso professionale , € ~~XXXXXXXXXX~~ per spese generali 15,00 % ed € ~~XXXXXXXXXX~~ per spese oltre IVA e CAP.

In accoglimento peraltro della chiamata in causa da parte della convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ della ~~XXXXXXXXXX~~ SRL , condanna la suddetta ~~XXXXXXXXXX~~ SRL a tenere indenne la convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ di tutte le conseguenze della sua condanna a favore dell'attrice e quindi la condanna , in persona del suo legale rappresentante a rimborsare ad essa ~~XXXXXXXXXX~~ oltre alle somme che essa ~~XXXXXXXXXX~~ viene condannata a pagare nel merito a favore dell'attrice (€ 1.900,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo) anche quelle che la stessa ~~XXXXXXXXXX~~ dovrà pagare sempre a favore dell'attrice per la condanna alle spese processuali da essa attrice sostenute e come sopra liquidate .

In accoglimento infine della chiamata in causa da parte di ~~XXXXXXXXXX~~ srl di ~~XXXXXXXXXX~~ condanna quest'ultimo a tenere indenne la terza chiamata ~~XXXXXXXXXX~~ SRL di tutte le conseguenze della sua condanna a tenere - a sua volta - indenne l'~~XXXXXXXXXX~~ e quindi a rimborsare la ~~XXXXXXXXXX~~ SRL di tutte le somme - comprese quelle per le spese processuali - che la suddetta viene condannata a rimborsare all'~~XXXXXXXXXX~~ .

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Pisa , li 11 giugno 2014



IL GIUDICE DI PACE

